



APPENDICE 3 - Iscrizione a tempo parziale

Modificata con Determina dirigenziale 11998/2020 del 12/10/2020

1. Principi generali

L'Università degli Studi di Milano garantisce agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale che non possano frequentare i corsi con continuità e sostenere i relativi esami nei tempi previsti dalla durata normale del corso di studio la possibilità di usufruire di un percorso di studio adattato alla situazione personale dello studente.

A tal fine lo studente avrà la possibilità di allungare il percorso formativo senza oneri aggiuntivi in quanto il costo complessivo previsto per il conseguimento del titolo sarà corrispondente a quello previsto per laurearsi entro la durata normale del corso.

Il percorso di studio in regime di tempo parziale per gli studenti che ne faranno richiesta non potrà essere complessivamente superiore al doppio rispetto alla durata normale del corso di studio di iscrizione.

Durante tutta la durata del percorso di studio in regime di tempo parziale lo studente sarà considerato in corso. Nei seguenti punti sono disciplinate le condizioni e le procedure per poter usufruire dell'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale.

2. Requisiti e durata del percorso formativo

Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale non può essere superiore al doppio del numero di anni previsti dal proprio corso di studio e dovrà rispettare la seguente durata a seconda del percorso scelto:

Corso di laurea (durata normale a tempo pieno 3 anni)

Percorso accademico da completare in	6 anni per gli iscritti al I anno di corso
(50 % del contributo)	5 anni per gli iscritti al II anno di corso
	4 anni per gli iscritti al III anno di corso
	3 anni per gli iscritti al I, II o III fuori corso

Corso di laurea magistrale (durata normale a tempo pieno 2 anni)

Percorso accademico da completare in	4 anni per gli iscritti al I anno di corso
(50 % del contributo)	3 anni per gli iscritti al II anno di corso
	2 anni per gli iscritti al I, II o III fuori corso

Corso di laurea magistrale a ciclo unico (durata normale a tempo pieno 5 anni)

Percorso accademico da completare in	7 anni per gli iscritti al I anno di corso
(75 % del contributo)	6 anni per gli iscritti al II anno di corso
	5 anni per gli iscritti al III anno di corso
	4 anni per gli iscritti al IV anno di corso
	3 anni per gli iscritti al V anno di corso
	2 anni per gli iscritti al I, II o III fuori corso



Corsi di laurea magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria (primo biennio)

Percorso accademico da completare in
(75 % del contributo)

4 anni per gli iscritti al I anno di corso

I corsi di studio potranno definire il percorso formativo a tempo parziale attraverso la predisposizione di specifici piani di studio, dettagliati in termini di distribuzione degli insegnamenti per i singoli periodi di erogazione.

I corsi di studio cercheranno, nella misura del possibile, di prevedere specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria l'iscrizione a tempo parziale è consentita solo nel primo biennio.

Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria l'iscrizione a tempo parziale è consentita solo nel primo biennio per gli iscritti al primo anno di corso.

Per i corsi di laurea abilitanti alle professioni sanitarie l'iscrizione in regime di tempo parziale è possibile solo quando i rispettivi collegi didattici ne abbiano stabilito la compatibilità.

Gli studenti iscritti fino al terzo anno fuori corso, per poter sviluppare il percorso formativo a tempo parziale, vengono d'ufficio iscritti all'ultimo anno in corso previsto dall'ordinamento del proprio corso di laurea, anche se hanno una carriera pregressa e a prescindere dall'anno di fuori corso a cui sono iscritti a tempo pieno. Lo studente iscritto ad un corso non più attivato, o a un curriculum disattivato, non può iscriversi a tempo parziale in quanto non è possibile l'iscrizione all'ultimo anno in corso di tale corso di studio.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la domanda di iscrizione a tempo parziale sarà valutata tenuto conto della compatibilità dell'iscrizione a tempo parziale e del numero di crediti formativi universitari già acquisiti.

I collegi didattici potranno definire il percorso formativo a tempo parziale attraverso la predisposizione di specifici piani di studio.

3. Presentazione della domanda di iscrizione a tempo parziale

Lo studente interessato può richiedere l'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale entro i termini di scadenza stabiliti annualmente dalla Direzione Segreteria Studenti e Diritto allo Studio. L'acquisizione dello status di studente a tempo parziale decorre dall'anno di accoglimento della relativa istanza e non può essere variata in corso d'anno.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la domanda di iscrizione a tempo parziale sarà valutata tenuto conto della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e anni di corso attivi per il corso di laurea e ordinamento a cui il richiedente è iscritto.

In caso di passaggio ad altro corso di studio lo status di studente a tempo parziale potrà essere mantenuto previa verifica della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e nuovo corso di laurea.

L'iscrizione a tempo parziale è mantenuta negli anni successivi, salvo recesso scritto da inoltrare entro il termine di rinnovo dell'iscrizione per l'anno accademico successivo.

Non possono iscriversi in regime di tempo parziale gli studenti beneficiari di borsa di studio erogata nell'ambito del diritto allo studio.



L'iscrizione in regime di tempo parziale non è compatibile con le agevolazioni previste per gli studenti con elevati requisiti di merito.

In caso di interruzione degli studi all'atto della ripresa del percorso accademico l'iscrizione a tempo parziale può essere riattivata previa richiesta scritta e la verifica della sussistenza della compatibilità didattica.

4. Recesso dallo status di studente a tempo parziale

Il ritorno a tempo pieno è in ogni caso richiesto qualora lo studente voglia completare il percorso di studio e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto per la condizione a tempo parziale. In caso di laurea anticipata il conguaglio si applica su tutti gli anni previsti dal regime d'impegno a tempo parziale a cui si ha richiesto l'iscrizione.

Il ritorno a tempo pieno è inoltre previsto per tutte le ulteriori situazioni, rinuncia studi e trasferimento, che comportino una cessazione anticipata della carriera rispetto a quanto previsto dal regime d'impegno a tempo parziale a cui lo studente ha aderito.

Il passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale non può essere richiesto in corso d'anno ed è consentito una sola volta nel corso della carriera universitaria, fatti salvi casi particolari da valutare a seguito di istanza motivata e documentata.

5. Regime di contribuzione

Lo studente che intende iscriversi a tempo parziale dovrà versare la prima rata per intero. L'importo della seconda rata è calcolato in funzione di una riduzione del 50% del contributo complessivo nel caso di iscrizione che prevede una durata del percorso pari al doppio della durata normale, e di una riduzione del 25% per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, così come indicato al punto 2.

In riferimento al contributo aggiuntivo previsto per il corso di laurea in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche online, lo studente iscritto a tempo parziale versa l'intero importo previsto per tale contributo per i primi tre anni accademici (sia che siano svolti in regime di studente a tempo pieno che in regime di tempo parziale) e ne è esonerato per i successivi anni accademici previsti dal regime d'impegno a tempo parziale a cui lo studente ha aderito.

Il ritorno a tempo pieno disciplinato al punto 4, ha effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale, tenuto conto degli anni di iscrizione con regime a tempo parziale rapportati alla durata normale del corso di studio. Nel caso di passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale non può essere disposto alcun rimborso delle tasse e contributi a favore dello studente per gli anni accademici precedenti.